ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE VII CIVILE

Il Giudice Unico, dott. M. Francesca CHRISTILLIN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 27466/06 + 27468/06 R.G./F 2 0 FEB. 2008

avente per oggetto: **risarcimento danni**

promossa da:

CONFALONIERI Fedele

elettivamente domiciliato in Torino via Pigafetta 41 presso lo studio dell'avv. Francesco NOTO che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv. Stefano PREVITI e Daniele FRANZINI del foro di Roma.

PARTE ATTRICE

e

MEDIASET s.p.a. in persona del procuratore speciale

elettivamente domiciliata in Torino via Pigafetta 41 presso lo studio dell'avv. Francesco NOTO che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv. Carla PREVITI e Francesco BAURO del foro di Roma.

PARTE ATTRICE

contro

TRAVAGLIO Marco

elettivamente domiciliato in Torino via Vela 3 presso lo studio dell'avv. Luigi GIULIANO che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. Caterina MALAVENDA del foro di Milano.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice CONFALONIERI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis

Accertare e dichiarare che la pubblicazione dell'articolo apparso sul quotidiano L'Unità in data 16 luglio 2006 contiene espressioni diffamatorie e gravemente lesive dei diritti all'onore ed alla reputazione e dei diritti tutti della personalità dell'attore, ivi incluso il diritto all'identità personale.

Per l'effetto, condannare il sig. Marco TRAVAGLIO al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dall'attore, nella misura di € 200.000,00, ovvero nella diversa misura che risulterà accertata in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.

Condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore di € 50.000,00, ovvero quel diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto congruo dal Tribunale, a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. 47/1948.

Disporre, ad esclusive spese del sig. TRAVAGLIO, la pubblicazione della sentenza di condanna sui quotidiani "La Repubblica", "Il Messaggero", "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" con le medesime modalità (caratteri ed evidenza grafica) con le quali è stato pubblicato l'articolo di causa.

Con espressa riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali.

Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario e accessori di legge e con registrazione della sentenza con recupero a debito delle convenute dell'imposta di registro ai sensi degli artt. 59 e 60 lett. d) L. 131/86.

Per parte attrice MEDIASET

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis

accertare e dichiarare che la pubblicazione dell'articolo apparso sul quotidiano "L'Unità" in data 16 luglio 2006 contiene espressioni diffamatorie e gravemente lesive dei diritti all'onore ed alla reputazione della società attrice.

Per l'effetto, condannare il sig. Marco TRAVAGLIO al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dalla società attrice, nella misura di € 200.000,00, ovvero

nella diversa misura che risulterà accertata in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.

Condannare il convenuto al pagamento in favore di MEDIASET s.p.a. di € 50.000,00, ovvero quel diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto congruo dal Tribunale, a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. 47/1948.

Disporre, ad esclusive spese del sig. TRAVAGLIO, la pubblicazione della sentenza di condanna sui quotidiani "La Repubblica", "Il Messaggero", "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" con le medesime modalità (caratteri ed evidenza grafica) con le quali è stato pubblicato l'articolo di causa.

Con espressa riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali.

Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario e accessori di legge e con registrazione della sentenza con recupero a debito delle convenute dell'imposta di registro ai sensi degli artt. 59 e 60 lett. d) L. 131/86.

Per parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,

in via preliminare rilevare la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, con riferimento ai fatti riferiti nell'inciso contestato.

Nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, siccome infondate tanto in fatto quanto in diritto e comunque non provate.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

♦ Con atto di citazione in data 6.9.2006, il dr. Fedele CONFALONIERI esponeva che in data 16.7.2006 era stato pubblicato sul quotidiano L'UNITA' un articolo a firma Marco TRAVAGLIO dal titolo "*Piazzale Loreto? Magari*", nel quale il giornalista, traendo spunto dagli sviluppi del procedimento a carico di alcune squadre di calcio, aveva scritto notizie assolutamente false ed aveva gravemente offeso il suo onore, la sua reputazione e la sua identità personale e professionale.

Tutto ciò premesso, il dr. Fedele CONFALONIERI citava in giudizio il sig. Marco TRAVAGLIO, per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.

♦ Con atto di citazione in data 16.9.2006, MEDIASET s.p.a. conveniva in giudizio il sig. Marco TRAVAGLIO, con riferimento al contenuto asseritamente diffamatorio del medesimo articolo sopra indicato e formulava a sua volta le conclusioni indicate in epigrafe.

All'udienza del 14.2.2007 il convenuto si costituiva in entrambi i giudizi, depositando e scambiando comparse (di analogo contenuto), nelle quali chiedeva il rigetto delle domande ed esponeva:

- che egli curava per il quotidiano L'UNITA' la rubrica "Uliwood party", di evidente contenuto satirico, nella quale, prendendo le mosse da un fatto di cronaca accaduto immediatamente prima, esprimeva la sua opinione, spesso negativa ed assai severa, senza però sconfinare nell'insulto gratuito o nel dileggio;
- che anche l'articolo oggetto di doglianze da parte degli attori era stato scritto con tali modalità e senza che fosse ravvisabile un contenuto diffamatorio, ma solo un legittimo esercizio del diritto di critica;
- che, in ogni caso, alcune delle espressioni delle quali si lamentavano gli attori non erano ad essi riferite né ad essi riconducibili.

All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 14.2.2007 il G.I. disponeva la riunione dei due procedimenti e concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie, con le quali precisavano le domande, producevano documenti e formulavano istanze istruttorie.

Scaduti i termini concessi, il G.I., con ordinanza in data 25.5.2007, rilevato che le parti non avevano dedotto prove, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 15.10.2007, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Osservazioni generali in merito al diritto di cronaca e di critica.

Il diritto di cronaca, inteso come diritto di narrare al pubblico, per mezzo della stampa, i fatti che avvengono, è considerato manifestazione essenziale del diritto di libertà di stampa e del più ampio diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero, garantiti dall'art. 21 della Costituzione; non solo, ma sia in dottrina che in giurisprudenza si è costantemente affermata – e il concetto è pienamente condiviso dallo scrivente – la

funzione sociale dei diritti pubblici soggettivi inerenti la libertà di stampa, ravvisandola nel potere-dovere del giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata, in modo che il pubblico, esattamente informato, abbia la possibilità di orientarsi e di formarsi una propria opinione sugli avvenimenti e sulle persone.

A fronte di questo fondamentale diritto, deve peraltro rilevarsi che, laddove il diritto di cronaca comporti una lesione all'altrui reputazione, devono essere rispettati determinati limiti che, secondo la costante giurisprudenza (ancora una volta pienamente condivisa da chi scrive), sono stati individuati:

a) nella **pertinenza** (intesa come utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati),
b) nella **continenza** (intesa come forma espositiva corretta e mantenuta nei limiti della obbiettività e/o della serenità);
c) nella **verità** della notizia (che può ricorrere in due diverse ipotesi: quella della "verità assoluta" e cioè di un fatto che viene effettivamente accertato come vero, ovvero quella della "verità putativa" per la quale è necessario e sufficiente che questa corrisponda, quanto meno all'epoca in cui è diffusa, ad una verità ragionevolmente presunta, sulla base di informazioni assunte da fonti attendibili e, ove necessario, riscontrate).

Anche il diritto di critica è considerato manifestazione essenziale del diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione e consiste nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che quindi, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva, essendo conseguenza di un'interpretazione soggettiva di un determinato fatto.

La critica deve ritenersi lecita – anche se pubblicizzata attraverso gli organi di stampa, nel caso (quale quello in esame) in cui abbia ad oggetto fatti di interesse pubblico – quando non trascenda in espressioni sconvenienti, pur dovendosi considerare che, – secondo la costante e condivisibile giurisprudenza - può raggiungere punte particolarmente 'calde' nel settore sportivo (o sportivo/economico), ove sono abituali espressioni anche vivaci e colorite, che potrebbero essere ritenute oggettivamente lesive del decoro della persona, sicché può estrinsecarsi anche nell'utilizzo di espressioni forti, che sono proprie di quel settore, purché non trascenda nella contumelia o nell'inutile

discredito di un soggetto.

A ciò consegue che il diritto di critica deve ritenersi legittimamente esercitato laddove: a) vi sia un interesse pubblico alla critica, in relazione all'idoneità dei soggetti e dei comportamenti criticati a richiamare su di sé un'apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica; b) le espressioni utilizzate siano corrette e non trascendano in attacchi personali nei confronti di un soggetto, volti esclusivamente a screditarne l'integrità personale, senza finalità di pubblico interesse.

Fatte queste premesse, occorre ora analizzare la pubblicazione oggetto delle doglianze degli attori, per verificare se nel caso di specie siano ravvisabili condotte del convenuto tali da giustificare in tutto o in parte l'accoglimento delle domande.

B) L'esame dell' articolo oggetto del presente procedimento

Nel luglio 2006 – periodo nel quale era esplosa la c.d. vicenda "Calciopoli" – era divampata una diffusa e violenta polemica sulle sanzioni che erano state applicate alle varie squadre di calcio coinvolte nello scandalo. In particolare, per quanto attiene alla penalizzazione del Milan (oggetto dell'articolo che qui interessa), si erano creati due schieramenti: uno (al quale apparteneva anche Fedele CONFALONIERI) che riteneva il club rossonero ingiustamente colpito e l'altro (nelle cui file militava anche Marco TRAVAGLIO) che riteneva che tale squadra avesse indegnamente fruito di un trattamento di assoluto favore.

In data 16.7.2006 sul quotidiano "L'Unità" veniva pubblicato un articolo, a firma Marco TRAVAGLIO, dal titolo "*Piazzale Loreto? Magari*", nel quale il giornalista criticava aspramente i comportamenti, le reazioni e le dichiarazioni di alcuni soggetti pubblici in merito alla suddetta vicenda e stigmatizzava i provvedimenti che erano stati assunti nei confronti del Milan. In particolare, il giornalista si soffermava dapprima sui commenti e le esternazioni del ministro Clemente MASTELLA e poi replicava alle affermazioni di Fedele CONFALONIERI, il quale (secondo quanto affermato dal convenuto e non contestato dall'attore), aveva paragonato il processo al Milan ad una "nuova piazzale Loreto".

Appare opportuno precisare fin da subito che in tale articolo sono ravvisabili prevalentemente i caratteri della "critica" e, in parte, della "cronaca" (laddove il giornalista si sofferma ad elencare una serie di condotte costituenti reato), mentre -

contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto - non sono ravvisabili i caratteri della "satira". Questa, infatti, è una modalità di rappresentazione di fatti e/o di persone che mira a suscitare ilarità nel pubblico, proponendo le vicende o i personaggi di cui si occupa con forme espressive umoristiche e paradossali (tipiche, ad esempio, le vignette, le caricature, le imitazioni televisive): tali caratteristiche non sono in alcun modo ravvisabili (come meglio si vedrà di seguito) nella pubblicazione oggetto del presente procedimento, ove il TRAVAGLIO, senza intenti umoristici, esprime la sua (indignata) opinione su alcune vicende connesse a "Calciopoli".

L'articolo – che per essere valutato correttamente deve essere letto nella sua interezza – è del seguente tenore (per chiarezza di esposizione, si provvede a "sottolineare" le parti dell'articolo oggetto delle doglianze del CONFALONIERI e ad "evidenziare" le parti dell'articolo oggetto delle doglianze di MEDIASET, alle quali deve ritenersi circoscritto il *thema decidendum*):

"*Clemente Mastella, che come ministro della Giustizia ha uno squisito senso della legalità, s'è subito complimentato con l'amico Silvio: 'E' stato bravo perché l'ha messa sul piano politico. E i giudici si sono trattenuti. Magari si sono anche spaventati'. Ecco: su quattro club deferiti, tre si difendono nel processo, mentre quello del capo dell'opposizione la butta in politica, usa spregiudicatamente il suo conflitto di interessi per denunciare, come padrone delle tv e di mezzo Parlamento, il complotto giacobino di Rossi e Borrelli; poi ricatta come primo azionista Mediaset il sistema-calcio sospendendo i pagamenti alla Lega per i diritti tv e chiedendo due scudetti a tavolino; alla fine riesce a strappare un verdetto scandaloso che tratta il Milan – una delle due architravi del calcio marcio – meglio della Fiorentina e della Lazio: cioè di una vittima del calcio marcio (Della Valle, nemico giurato di Della Chioma in Confindustria) e di uno che contava meno del due a briscola (Lotito-Lolito). L'altra metà del sistema Moggi-Galliani resta in serie A, conserva i miliardi dei diritti tv per campionato e coppa Uefa, trattiene tutti i suoi campioni e, per giunta, si appresta a far man bassa di quelli in fuga da Juve, Fiorentina e Lazio. E quel faro di legalità del ministro della Giustizia che fa? Elogia l'Impunito supremo per aver saputo 'spaventare i giudici' al punto giusto. Ma bravo, ma che bella lezione di sportività: viva i furbi e i prepotenti, viva il conflitto di interessi e i colpevoli che la fanno franca. Ora, si presume, qualunque imputato in qualsiasi processo si sentirà autorizzato a 'spaventare i giudici'*

come crede o può: parcheggiando un carro armato davanti al tribunale; o entrando in aula col mitra spianato; o facendo simpatiche allusioni ai figli del giudice ('Ma che bei bambini dottore, li vedo tutte le mattine attraversare la strada per andare a scuola, ah!'). Chi non conosce Berlusconi, si attendeva forse qualche giorno di pudico silenzio. Invece tutto il contrario: continua a lacrimare, nella speranza di sgraffignare in appello qualche altro punto e magari pure i preliminari della Champions League. Montanelli, che lo conosceva bene, lo chiamava 'Chiagni e fotti'. Infatti lui continua a chiagnere e soprattutto a fottere, col suo codazzo di servi furbi. 'Prima i campionati erano falsati da Moggi, ora lo saranno dall'eccesso di giustizialismo' tromboneggia Cicchito, che minaccia anche Guido Rossi: 'D'ora in poi, con quel che ha fatto ai tifosi, dovrà girare con la ruota di scorta' (parole che, dette da un piduista, vanno prese molto sul serio). 'Una ritorsione politica contro il Milan' delira Moroni. E Ghedini: 'E' un'esecuzione sommaria'. Roba da far impallidire le garrule fesserie in salsa bianconera di un Buglio ('puro giustizialismo, peggio della testata di Zidane') o di un Chiamparino ('pena fuori dall'ordinario'). Almeno, pur meritandoselo, juventini, fiorentini e laziali un motivo per piangere ce l'hanno. Ma ci vuole tutta la faccia tosta di Fedele Confalonieri per strillare alla 'persecuzione' e alla 'nuova Piazzale Loreto'. Ecco: secondo lui il Milan che usava l'addetto agli arbitri per avere guardalinee compiacenti e se la cava con qualche punto di penalità è come il duce fucilato e appeso per i piedi a un distributore di benzina. Perché, assicura il sempre spiritoso presidente del Biscione, 'c'è un disegno dietro, un attacco a Mediaset: dal calcio al digitale terrestre ai discorsi sui tetti pubblicitari'. Un complotto targato Fiat? O Tod's? Chissà. In attesa di chiarirlo, lo spudorato cita 'l'avviso di garanzia di Borrelli a Berlusconi durante il G7 a Napoli' (tre balle in una frase: non era un avviso di garanzia ma un invito a comparire; non fu notificato a Napoli ma a Roma; non c'era nessun G7 ma un convegno sulla criminalità). Poi denuncia finalmente un 'conflitto di interessi': quello 'di Guido Rossi, ex consigliere dell'Inter'. Il massimo rappresentante di un'azienda che finanziava illegalmente Craxi, corrompendo giudici e ufficiali della Guardia di Finanza, falsificava bilanci, frodava il fisco, accumulava fondi neri, scambiava mafiosi per stallieri, da vent'anni commissiona o si scrive direttamente leggi su misura guadagnandoci migliaia di miliardi, da 12 anni viola due sentenze della Corte Costituzionale e collaborava pure a truccare i campionati, ci si attenderebbe un pizzico

di prudenza in più. O magari di pudore, per non sputarsi in faccia davanti allo specchio. Ma ormai anche la faccia è un privilegio. C'è chi, avendola perduta da un pezzo, non teme più di perderla. E chi, più fortunato ancora, non ne ha mai avuta una".

◆ Esaminando dapprima le doglianze dell'attore Fedele CONFALONIERI, deve osservarsi quanto segue.

• In relazione alla prima frase oggetto di contestazione ("*ricatta come primo azionista Mediaset il sistema-calcio sospendendo i pagamenti alla Lega per i diritti tv*") la domanda proposta dall'attore non può essere accolta e ciò per un duplice motivo.

In primo luogo la circostanza che – a seguito della sanzione irrogata al Milan – siano stati sospesi i pagamenti per i diritti tv non è contestata dall'attore, il quale riconduce tale decisione alla legittima tutela degli interessi economici della società. Appare pertanto legittimo – nell'esercizio del diritto di critica – che il convenuto abbia espresso la sua opinione su tale accadimento, evidenziando che a suo parere – nell'ambito della ben nota dialettica sul "conflitto di interessi" – tale condotta avesse un contenuto ritorsivo ("Se il Milan viene punito, non pago più i diritti tv").

In ogni caso, è di tutta evidenza che la frase in questione non è riferita a Fedele CONFALONIERI. Il soggetto della condotta stigmatizzata dal convenuto, infatti, è unicamente quello al quale egli fa riferimento nella parte precedente (e successiva) dello scritto e cioè "*l'amico Silvio*", il "*capo dell'opposizione*", il "*primo azionista di Mediaset*"; dunque Silvio BERLUSCONI e non Fedele CONFALONIERI.

• In relazione alla seconda frase oggetto di contestazione ("*Ma ci vuole tutta la faccia tosta di Fedele Confalonieri per strillare alla 'persecuzione' e alla 'nuova Piazzale Loreto'* e "*c'è un disegno dietro, un attacco a Mediaset: dal calcio digitale terrestre ai discorsi sui tetti pubblicitari*"") deve parimenti ritenersi insussistente una condotta illecita del TRAVAGLIO.

Come si è detto, non è contestato che l'attore abbia paragonato le sanzioni irrogate al Milan ad una "nuova piazzale Loreto", urlando sostanzialmente allo scandalo per l'asserito "linciaggio" nei confronti del club rossonero. In tale ambito, non pare possa ravvisarsi alcun illecito nei confronti del giornalista che – ritenendo, al contrario, che nei confronti del Milan fosse stato adottato, rispetto alle altre squadre coinvolte nello scandalo, un trattamento di tutto favore – scriva che l'odierno attore abbia una "*bella faccia tosta*" a gridare al complotto,

Tale espressione, infatti, è specificamente riferita all'oggetto (di pubblico interesse) dell'articolo, non è "gratuita" bensì necessaria per rappresentare l'opinione critica del giornalista e non sconfina nella contumelia essendo contenuta nei limiti della accesa dialettica propria dell'argomento trattato.

• In relazione al terzo periodo dell'articolo oggetto di contestazione ("*Il massimo rappresentante di un'azienda che finanziava illegalmente Craxi, corrompendo giudici e ufficiali della Guardia di Finanza, falsificava bilanci, frodava il fisco, accumulava fondi neri, scambiava mafiosi per stallieri, da vent'anni commissiona o si scrive direttamente leggi su misura guadagnandoci migliaia di miliardi, da 12 anni viola due sentenze della Corte Costituzionale e collaborava pure a truccare i campionati, ci si attenderebbe un pizzico di prudenza in più*"), parimenti non si ritiene che siano ravvisabili illeciti in danno dell'attore CONFALONIERI.

I comportamenti indicati dal giornalista (sui quali si ritornerà successivamente, trattando la domanda proposta da MEDIASET), infatti, sono riferiti alla "*azienda*" e – per le modalità con le quali sono state scritte - non sono riferibili "anche" al suo presidente. In particolare, deve rilevarsi che (sebbene le condotte penalmente rilevanti, dal punto di vista giuridico, non possano essere attribuite che a persone fisiche) in nessun modo il convenuto attribuisce tali condotte a fatti propri del presidente di MEDIASET o di soggetti specifici comunque individuati e/o individuabili, sicché di tale scritto non può dolersi Fedele CONFALONIERI.

Quanto al commento del giornalista sul fatto che dal Presidente di MEDIASET (e quindi, pacificamente, da Fedele CONFALONIERI) fosse lecito – a suo avviso – attendersi un po' più di prudenza prima di fare certe dichiarazioni (sempre riferite al grido alla "persecuzione" e alla "nuova piazzale Loreto") valgono le stesse osservazioni fatte poc'anzi. Anche tale espressione, infatti, è specificamente riferita all'oggetto (di pubblico interesse) dell'articolo, non è "gratuita" bensì necessaria per rappresentare l'opinione critica del giornalista e non sconfina nella contumelia essendo contenuta nei limiti della accesa dialettica propria dell'argomento trattato.

• In relazione all'ultima parte dell'articolo ("*O magari di pudore, per non sputarsi in faccia davanti allo specchio. Ma ormai anche la faccia è un privilegio. C'è chi, avendola perduta da un pezzo, non teme più di perderla. E chi, più fortunato ancora, non ne ha mai avuta una*") deve rilevarsi, in primo luogo, che non vi è dubbio che detti

commenti siano riferiti a Fedele CONFALONIERI: ciò lo si evince chiaramente dalla lettura dell'articolo (che in quella parte fa riferimento esclusivamente all'odierno attore) ed è espressamente riconosciuto dal convenuto (cfr. comparsa di risposta pag. 6 e comparsa conclusionale pag. 10: "*è certamente riferibile all'attore, invece, la frase che chiude l'articolo*").

Ciò premesso, ritiene il giudicante che nelle frasi sopra riportate siano ravvisabili gli estremi della diffamazione. Le osservazioni fatte dal giornalista, infatti: a) consistono in attacchi personali nei confronti del CONFALONIERI, in quanto rivolte alla sua persona e non ai fatti oggetto di interesse pubblico; b) sconfinano nella contumelia, non potendosi dubitare della portata ingiuriosa di un'affermazione nella quale si dice ad un soggetto che, non avendo pudore, deve sputarsi in faccia al mattino quando si guarda allo specchio, e che da un pezzo ha "perso la faccia" (cioè la dignità e il rispetto degli altri) se mai ne ha avuta una; c) sono "gratuite", in quanto non hanno alcuna utilità specifica per rafforzare il pensiero critico del TRAVAGLIO nei confronti delle condotte del CONFALONIERI. Il giornalista, infatti, è legittimato a criticare, anche aspramente, i comportamenti di un soggetto, ma non può esprimere – con termini ingiuriosi - la propria opinione nei confronti esclusivamente della "persona".

In relazione a tale ultima parte dell'articolo, pertanto, devono ritenersi sussistenti, a carico del convenuto, gli estremi della diffamazione in danno dell'attore CONFALONIERI.

♦ Passando ora all'esame delle doglianze di MEDIASET, deve osservarsi quanto segue.

• In relazione alla prima frase oggetto di contestazione ("*ricatta come primo azionista Mediaset il sistema-calcio sospendendo i pagamenti alla Lega per i diritti tv*") la domanda proposta dall'attrice non può essere accolta per gli stessi motivi già indicati in precedenza, con riferimento alla (analoga) domanda proposta da CONFALONIERI.

Si deve infatti ribadire che, con tutta evidenza, la frase in questione non è riferita a MEDIASET come soggetto giuridico, bensì a "*l'amico Silvio*", il "*capo dell'opposizione*", il "*primo azionista di Mediaset*" e, dunque, Silvio BERLUSCONI, così come si deve ribadire che la circostanza che - a seguito della sanzione irrogata al Milan – siano stati sospesi i pagamenti per i diritti tv non è contestata dall'attrice (la quale riconduce tale decisione alla legittima tutela dei suoi interessi economici), sicché deve ritenersi legittimo (nell'esercizio del diritto di critica) il commento fatto dal

giornalista su tale vicenda.

• Per quanto attiene alla seconda parte di articolo oggetto delle doglianze dell'attrice (*"un'azienda che finanziava illegalmente Craxi, corrompendo giudici e ufficiali della Guardia di Finanza, falsificava bilanci, frodava il fisco, accumulava fondi neri, scambiava mafiosi per stallieri, da vent'anni commissiona o si scrive direttamente leggi su misura guadagnandoci migliaia di miliardi, da 12 anni viola due sentenze della Corte Costituzionale e collaborava pure a truccare i campionati"*), deve in primo luogo evidenziarsi che la tesi sostenuta dal convenuto – secondo il quale le condotte sopra indicate non sono riferite a MEDIASET, bensì a "diverse" aziende che volutamente non vengono mai individuate nominativamente – non può ritenersi degna di pregio.

Dalla lettura complessiva della parte di articolo in esame, infatti, emerge che: a) le condotte illecite individuate dal giornalista si riferiscono ad <u>una sola società</u>, come emerge chiaramente dall'uso del singolare ("*un'azienda*"), che non può lasciare dubbio sul fatto che il giornalista si riferisca ad una sola persona giuridica e non a più soggetti diversi; b) la circostanza che l'unica azienda alla quale viene fatto riferimento nella parte precedente dell'articolo sia MEDIASET, unitamente al fatto che il giornalista – pur non citandola espressamente - individua la società in quella della quale il CONFALONERI è il "*massimo rappresentante*", inducono necessariamente il lettore ad individuare tale azienda in MEDIASET.

Fatta questa premessa, deve osservarsi che le condotte (illecite) attribuite dal TRAVAGLIO a MEDIASET sono specifiche e ben individuate, sicché il riferimento a tali eventi potrebbe ritenersi lecito soltanto se rispondente al requisito della "verità" (giacché per questa parte di articolo deve ritenersi che si faccia "cronaca" e non "critica", essendosi limitato il giornalista ad elencare una serie di reati e/o di condotte illecite). Dalla documentazione prodotta dalle parti, non risulta che (i legali rappresentanti di) MEDIASET abbiano subito condanne (definitive) per i reati elencati da TRAVAGLIO nel suo articolo. Certamente almeno alcuni di tali fatti sono stati sottoposti al vaglio dei giudici penali, ma i relativi procedimenti o non riguardavano (i legali rappresentanti di) MEDIASET, o non si sono ancora conclusi, o si sono conclusi con la prescrizione (e quindi senza accertamento della responsabilità penale).

Sul punto deve poi ritenersi destituita di fondamento la tesi sostenuta dal convenuto (per la prima volta nella memoria di replica alla comparsa conclusionale), secondo cui non

potrebbe esservi alcuna condotta diffamatoria nei confronti di MEDIASET in quanto "*non può sfuggire, neppure al lettore più distratto... come nessuna condotta illecita, soprattutto se penalmente rilevante, possa essere ascritta ad una persona giuridica, posto che la responsabilità penale è personale*"; la circostanza che una persona giuridica non possa commettere alcun reato, infatti, non può essere considerata "nota a chiunque" (e in particolare al "lettore medio"), trattandosi di un principio non certo "scontato" tra la gente comune.

Poiché il giornalista ha elencato le "nefandezze" di MEDIASET in termini di "certezza" - senza cioè specificare che si trattava di ipotesi di accusa non (ancora) accertate, ovvero che erano riferite a terze persone - tali notizie devono ritenersi non conformi al principio della "verità" e pertanto devono ritenersi sussistenti gli estremi del reato di diffamazione.

C)Il danno

Le parti attrici hanno chiesto il risarcimento dei "*danni non patrimoniali*" e come tale deve intendersi esclusivamente il "*danno morale*", non essendo in alcun modo provate altre categorie di danno.

Per la valutazione della sussistenza di tale titolo di danno occorre fare ricorso, quanto al nesso di causalità, alle leggi statistiche o di probabilità in base alle quali può affermarsi che la condotta dell'agente è stata condizione necessaria e sufficiente per il patimento dell'offeso, mentre per quanto attiene alla prova del danno, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2059 c.c., 185 c.p. e 595 c.p. questo deve ritenersi sussistente *in re ipsa*, nel senso che dalla condotta diffamatoria non può non discendere un'incidenza negativa sul patrimonio morale e psichico della persona offesa.

Nel caso di diffamazione a mezzo stampa, pertanto, non essendovi elementi specifici ai quali ancorarsi per la valutazione del danno morale, occorre necessariamente ricorrere alla liquidazione in via equitativa, attenendosi a parametri di carattere generale quali la gravità dell'offesa, l'intensità del dolo o della colpa, il clamore suscitato dalla pubblicazione, la notorietà e la posizione sociale del soggetto leso.

In relazione a tali parametri devono svolgersi le seguenti considerazioni:

• L'articolo scritto dal TRAVAGLIO – nella parte che riguarda gli odierni attori – non è nato dal nulla, ma è stata una "reazione" del giornalista alle dichiarazioni rese dal

CONFALONIERI il quale, come già si è detto, aveva individuato, nei provvedimenti adottati nei confronti del Milan, una "nuova piazzale Loreto", così sostanzialmente affermando che i giudici sportivi avevano proceduto ad un linciaggio, ad un'esecuzione sommaria nei confronti della suddetta squadra. A fronte di questo paragone dai toni esageratamente forti, deve condividersi l'assunto di parte convenuta, laddove (pag. 6 comparsa conclusionale) questi sostiene che tale "*punto di partenza ha inevitabilmente condizionato il livello della critica portata dal giornalista nei confronti dell'attore, anche nella sua veste di presidente della Società, della quale egli si era fatto portatore*".

- L'articolo in questione è stato pubblicato in una pagina interna del quotidiano L'Unità, del quale gli attori non hanno fornito prova della "tiratura" e quindi della diffusione; si può pertanto genericamente affermare che è notorio che si tratta di un giornale a diffusione nazionale, ma politicamente orientato e quindi letto prevalentemente (se non esclusivamente) dalle persone che si riconoscono in quell'area politica.

- L'orientamento politico del quotidiano e dei lettori de L'Unità è notoriamente "avverso" all'ex Presidente del Consiglio, nonché alle persone (fisiche e giuridiche) a lui vicine (ivi compresi, pertanto, CONFALONIERI e MEDIASET). Anche sotto questo profilo deve pertanto condividersi l'osservazione del convenuto, laddove questi afferma (pag. 4 memoria di replica alla comparsa conclusionale) che "*la presunta lesività delle espressioni utilizzate è assai mitigata dal contesto nelle quali le stesse debbono collocarsi*".

- Gli illeciti attribuiti dal TRAVAGLIO a MEDIASET – seppur non veritieri – non sono frutto di pura invenzione del giornalista, posto che almeno alcuni di essi sono stati o sono oggetto di indagini penali, anche se non sempre riferite (ai legali rappresentati) dell'odierna attrice, ma a(i legali rappresentati di) soggetti a questa collegati (ad es. FININVEST), che sovente il lettore medio tende a sovrapporre. Così, ad esempio, secondo quanto riferito dal convenuto (e non contestato dall'attore): a) il CONFAOLONIERI è stato imputato in due procedimenti per falso in bilancio relativo ai bilanci Fininvest, entrambi conclusisi con sentenza che ha dichiarato la prescrizione (sentenza che certamente non prova la colpevolezza, ma la cui formula dimostra che non vi era la prova evidente dell'innocenza); b) il CONFALONERI è tuttora imputato per falso in bilancio in relazione all'acquisto di diritti cinematografici e televisi da parte

di MEDIASET; c) il CONFALONIERI è stato sentito quale "teste assistito" ai sensi dell'art. 210 c.p.p. nel processo a carico di Cesare PREVISTI, imputato di corruzione in atti giudiziari; c) condanne per corruzione sono intervenute nei confronti di dirigenti del gruppo Fininvest.

A fronte di tutto quanto sopra esposto, si ritiene equo liquidare, a titolo di risarcimento del danno morale:

- all'attore Fedele CONFALONIERI – nei confronti del quale può ravvisarsi soltanto un eccesso nell'esercizio dei diritto di critica da parte del convenuto - la somma di € 10.000,00, anche in considerazione di quanto si dirà nel prosieguo in relazione alla richiesta di pubblicazione della sentenza.
- all'attrice MEDIASET s.p.a., in persone del legale rappresentante – nei confronti della quale sono state indicate dal convenuto notizie false, integranti degli illeciti di rilevanza penale - la somma di € 12.000,00, anche in considerazione di quanto si dirà in prosieguo in relazione alla richiesta di pubblicazione della sentenza.

Quanto alla **sanzione ex art. 12 L. 47/48**, si ritiene equo condannare l'attore al pagamento della somma di € 2.000,00, in favore di ciascuna delle due parti attrici.

Le parti attrici hanno domandato altresì la **pubblicazione** della sentenza su diversi quotidiani. In ordine a tale domanda deve osservarsi che la pubblicazione viene uniformemente considerata come una forma di "*risarcimento in forma specifica con altissima efficacia risarcitoria dell'onore e della reputazione dell'offeso*" e come tale, quindi, idonea a ridurre il *quantum* del risarcimento. In parziale accoglimento della domanda degli attori, pertanto, si ritiene di ordinare la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura e spese del convenuto sul quotidiano "Il Corriere della Sera", dovendosi ritenere sufficiente la pubblicazione su un unico quotidiano.

E) Le spese

In base al principio della soccombenza le spese del giudizio – da liquidarsi secondo lo scaglione della tariffa prevista per la somma attribuita e non per quella domandata - devono essere poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti,

Dichiara il convenuto TRAVAGLIO Marco responsabile dell'illecito di cui in

motivazione in relazione all'articolo pubblicato sul quotidiano L'UNITA' del 16.7.2006 nei limiti ivi indicati e per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori Fedele CONFALONIERI e MEDIASET s.p.a. in personale del legale rappresentante pro tempore, CONDANNA il convenuto TRAVAGLIO Marco, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Fedele CONFALONIERI e MEDIASET s.p.a. in personale del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano equitativamente in:

- € 10.000,00 in favore di Fedele CONFALONIERI
- € 12.000,00 in favore di MEDIASET s.p.a. in personale del legale rappresentante pro tempore

Condanna il convenuto, a titolo di sanzione ex art. 12 L. 47/48, al pagamento della somma di € 2.000,00, in favore di ciascuna delle due parti attrici.

Dispone la pubblicazione, per estratto, della presente sentenza, a cura e spese del convenuto TRAVAGLIO Marco, sul quotidiano "Il Corriere della Sera".

Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori, che, in assenza di nota spese, liquida:

- quanto a Fedele CONFALONIERI in complessivi € 2.926,57, di cui € 856,00 per diritti, € 1.550,00 per onorari ed € 520,57 per esposti, oltre 12,5% spese forfetarie CPA ed IVA.
- quanto a MEDIASET s.p.a. in persona del legale rappresentate pro tempore in complessivi € 2.924,84, di cui € 856,00 per diritti, € 1.550,00 per onorari ed € 518,84 per esposti, oltre 12,5% spese forfetarie CPA ed IVA.

Così deciso in Torino in data 21.1.2008

IL GIUDICE
DR. M. F. CHRISTILLIN

IL CANCELLIERE
Dott. ALFONSO DE MARIA

MINUTA CONSEGNATA
in Cancelleria
il 22/1/2008
il Cancelliere

TRIBUNALE DI TORINO
Depositato ... 20 FEB. 2008
IL CANCELLIERE